



Bologna, 27 gennaio 2025

Circolare n. 1/2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 (L.30.12.2024 n. 207)

PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025, di cui si riportano di seguito le principali novità.

Indice:

- ✓ *Riforma dell'IRPEF*
- ✓ *Misure per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale"*
- ✓ *Detrazioni IRPEF per **carichi di famiglia** – Modifiche (!)*
- ✓ ***Detrazioni IRPEF per oneri** - Spese sostenute dall'1.1.2025 - **Limitazioni** in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico (!)*
- ✓ *Interventi di **recupero edilizio** - Spese sostenute dall'1.1.2025 – Aliquote (!)*
- ✓ *Interventi di riduzione del rischio sismico (**sismabonus**) - Interventi di riqualificazione energetica (**ecobonus**) - Spese sostenute dall'1.1.2025 – Aliquote (!)*
- ✓ ***Bonus mobili** - Proroga per il 2025*
- ✓ *Bonus elettrodomestici*
- ✓ ***Spese scolastiche** - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall'1.1.2025*
- ✓ ***Fringe benefit** 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione*
- ✓ ***Auto** concesse in uso promiscuo ai dipendenti*
- ✓ *Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti*
- ✓ *Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato*
- ✓ *Causa di esclusione dal **regime forfetario***
- ✓ *Stabilizzazione della **rideterminazione** del costo fiscale dei **terreni** e delle **partecipazioni** (quotate e non quotate)*
- ✓ *Novità sul regime di tassazione delle **cripto-attività***
- ✓ *IRES premiale*
- ✓ *Super-deduzione per nuove assunzioni*
- ✓ *Assegnazione agevolata di **beni ai soci** e trasformazione in società semplice*

- ✓ *Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale*
- ✓ *Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (!)*
- ✓ *Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (!)*
- ✓ *Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese (!)*
- ✓ *Credito d'imposta per investimenti 4.0*
- ✓ *Credito d'imposta transizione 5.0*
- ✓ *Collegamento tra strumenti di invio dei **corrispettivi** e strumenti di pagamento elettronico*
- ✓ *Agevolazione **prima casa** - Modifiche*
- ✓ *Indicazione del **CIN** nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica*
- ✓ *Obbligo di **PEC** per gli **amministratori** di società*

- ✓ ***Riforma dell'IRPEF***

Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:

- la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
- la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Riduzione da quattro a tre degli **scaglioni** di reddito imponibile e delle **aliquote** IRPEF.

Mediante la sostituzione del co. 1 dell'art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024.

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- **fino a 28.000 euro → 23%;**
- **oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;**
- **oltre 50.000 euro → 43%.**

Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati.

Mediante la modifica dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l'aumento da **1.880 a 1.955 euro** della **detrazione** d'imposta per i titolari di **redditi di lavoro dipendente** (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, **con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro**, già prevista per il periodo d'imposta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati.

Mediante la modifica all'art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito

complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

✓ Misure per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale"

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione.

Ambito soggettivo

Il bonus e l'ulteriore detrazione riguardano i **titolari di redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR).

Bonus

Il bonus spetta ai lavoratori con un **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un **reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro**.

L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- **a 1.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- **al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

In sede di conguaglio, i sostituti d'imposta:

- **verificano la spettanza del bonus e dell'ulteriore detrazione;**
- **provvedono al recupero del bonus o dell'ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l'importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato**

in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24 di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

- dell'art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero);
- dell'art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- dell'art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

✓ Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche (!)

A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili.

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

È confermato che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, **vengono abolite le detrazioni IRPEF** in relazione agli altri **familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni)**, vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente **conviva** con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero.

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all'estero.

Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione.

Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all'estero).

L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una **sanzione** da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d'imposta.

✓ Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico (!)

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

- alle sole persone fisiche,
- con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo

Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano **“gli oneri e le spese** per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una **detrazione** dall'imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.

Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:

- le **spese sanitarie** agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle **start up innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
- le somme investite nelle **PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.
- **Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024**

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, inoltre:

- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
- **Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni**

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al **recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc.).

- **Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024**

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il **nuovo limite massimo** di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- **14.000 euro**, se il **reddito** complessivo del contribuente è **superiore a 75.000 euro**, ma **non è superiore a 100.000 euro**;
- **8.000 euro**, se il **reddito** complessivo del contribuente è **superiore a 100.000 euro**.

Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il **coefficiente** da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- **0,50**, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- **0,70**, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

✓ **Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dall'1.1.2025 – Aliquote (!)**

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "**bonus casa**") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

Per i **proprietari** (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad **abitazione principale**, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del **50%** per le spese sostenute **nel 2025**, nel **limite massimo di spesa** agevolata di **96.000 euro**;
- del **36%** per le spese sostenute negli **anni 2026 e 2027**, nel **limite massimo di spesa** agevolata di **96.000 euro**.

Per tutti gli interventi eseguiti **su unità immobiliari diverse** dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- **36%** per le spese sostenute **nel 2025**;
- **30%** per le spese sostenute **nel 2026 e 2027**.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Caldaje alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025, **non** godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche **alimentate a combustibili fossili**.

✓ **Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) - Spese sostenute dall'1.1.2025 – Aliquote (!)**

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le **abitazioni principali**, l'aliquota è del **50%** per le spese sostenute **nel 2025**, mentre scende al **36%** per quelle sostenute **negli anni 2026 e 2027**;
- per le **unità immobiliari diverse** dall'abitazione principale, l'aliquota è del **36%** per le spese sostenute nell'anno **2025** e del **30%** per quelle sostenute **negli anni 2026 e 2027**.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025, **non** godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche **alimentate a combustibili fossili**.

✓ **Bonus mobili - Proroga per il 2025**

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del **50%** per le spese sostenute fino al 31.12.2025, su una spesa massima di € 5.000,00.

✓ **Bonus elettrodomestici**

Viene riconosciuto, **per l'anno 2025**, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad **elevata efficienza energetica** (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è **prodotto** nel territorio **dell'Unione europea**;
- vi è il contestuale **smaltimento** dell'elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

- in misura non superiore al **30%** del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque per un **importo non superiore a 100 euro** per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

✓ **Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall'1.1.2025**

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del **19%**, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

- **1.000 euro**, a decorrere dal **2025**;
- **800 euro**, a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2024.

✓ **Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione**

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni **2025, 2026 e 2027** è elevata da 258,23 euro a:

- **1.000 euro**, per tutti i dipendenti;
- **2.000 euro**, per i soli lavoratori dipendenti **con figli fiscalmente a carico**.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

✓ **Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti **con contratti stipulati dall'1.1.2025**, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

✓ **Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti**

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

✓ Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene **ridotta dal 10% al 5%** anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

✓ Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il **solo anno 2025**, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

✓ Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Attraverso il versamento dell'**imposta sostitutiva**, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di **rivalutare** il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il **termine** per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il **30 novembre successivo** e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la **perizia di stima** della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva** per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di

assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva

Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.

La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

✓ ***Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività***

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle **plusvalenze** e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati **dall'1.1.2026**, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del **33%** (rispetto all'attuale 26%).

Altre novità sono rappresentate dall'**eliminazione** della **franchigia reddituale di 2.000 euro** e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Quanto all'efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l'operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026).

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo.

Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate **dall'1.1.2025**.

✓ **IRES premiale**

Solo **per il 2025**, viene prevista la riduzione dell'aliquota **IRES dal 24% al 20%** sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a **riserva** di una quota minima **dell'80% degli utili** dell'esercizio **2024**;
- **investimento** di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di **nuove assunzioni** di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

✓ **Super-deduzione per nuove assunzioni**

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

✓ **Assegnazione agevolata di **beni ai soci** e trasformazione in società semplice**

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva **dell'8%** (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle **plusvalenze** realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del **13%** sulle **riserve** in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro **valore catastale**.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

✓ **Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale**

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

✓ **Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (!)**

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con **metodi tracciabili**, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- **vitto;**
- **alloggio;**
- **viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.**

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Deducibilità della spesa in capo all'impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto **anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa** e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i soggetti "solari").

✓ **Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (!)**

Anche per gli **esercenti arti e professioni**, viene previsto che le spese relative a prestazioni **alberghiere** e di somministrazione di **alimenti e bevande**, nonché quelle di **viaggio e trasporto**, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, **addebitate analiticamente** al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati **strumenti tracciabili** (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Decorrenza

Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del **2025**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

✓ **Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese (!)**

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Decorrenza

La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del **2025**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

✓ **Credito d'imposta per investimenti 4.0**

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un **tetto di spesa** per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel **2025**, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

✓ **Credito d'imposta transizione 5.0**

Sono previste alcune **modifiche** alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

- l'**incremento** della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota prevista per il primo scaglione di investimenti (35% - 40% - 45%);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli **impianti fotovoltaici**;
- la possibilità di **cumulo** con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano **retroattivamente** agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

✓ **Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico**

Con decorrenza dall'1.1.2026, viene modificato l'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. **registratori telematici**) devono garantire anche la piena **integrazione** del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di **pagamento elettronico**.

A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura è finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi e incassi rilevati.

Disposizioni sanzionatorie

Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:

- la sanzione pari a 100 euro, prevista dall'art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;

- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:

- le sanzioni previste dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Decorrenza

I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano **dall'1.1.2026**.

✓ **Agevolazione prima casa - Modifiche**

Viene elevato a **2 anni** il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Agevolazione prima casa

L'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Condizioni per l'agevolazione prima casa

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

Termine esteso a 2 anni

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

✓ **Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica**

Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dall'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

- le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN:

- nelle dichiarazioni fiscali;
- nella Certificazione unica.

Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

✓ **Obbligo di PEC per gli amministratori di società**

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.